

Modifica della legge sul tabacco e sui prodotti da fumo in relazione all'introduzione di un obbligo di registrazione per i punti vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

Progetto di legge

Noi, Guglielmo Alessandro, per grazia divina, Re dei Paesi Bassi, Principe di Orange-Nassau, ecc., ecc., ecc.

Saluti a tutti coloro che leggeranno o sentiranno quanto segue. Si renda noto quanto segue:

Considerando che abbiamo ritenuto opportuno introdurre un sistema di registrazione per i punti vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

Pertanto, dopo aver ascoltato la divisione consultiva del Consiglio di Stato, e in consultazione con gli Stati generali, abbiamo approvato e decretato quanto segue:

Articolo I

La legge sul tabacco e i prodotti da fumo è modificata come segue:

A

Dopo l'articolo 5 quater è inserita una sezione che recita come segue:

3 bis. Obblighi di registrazione

Articolo 6

1. Un rivenditore deve essere registrato periodicamente da o per conto di tale rivenditore in un sistema di registrazione gestito dal nostro ministro.
2. Le norme sono stabilite da o ai sensi di un ordinanza amministrativa generale concernente le modalità di registrazione e la validità della registrazione di cui al paragrafo 1, nonché i dati, compresi i dati personali, e i documenti ivi forniti.
3. Il nostro ministro è autorizzato a trattare i dati personali di cui al paragrafo 2 al fine di monitorare e far rispettare i requisiti previsti dalla presente legge o applicabili ai sensi della presente legge.

B

All'articolo 11 ter, paragrafo 1, dopo "5 bis" è inserito quanto segue: "6,".

C

Nell'allegato, nell'elenco della categoria A, dopo il testo relativo all'articolo 5 bis, paragrafo 6, è aggiunta una sottosezione che recita come segue:

- Articolo 6;.

Articolo II

La registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della legge sul tabacco e sui prodotti per il fumo viene effettuata:

- a. Dai dettaglianti che vendevano prodotti del tabacco o prodotti correlati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- b. Dai rivenditori che iniziano la vendita di prodotti del tabacco o prodotti correlati dopo l'entrata in vigore della presente legge, prima del momento in cui iniziano tale vendita.

Articolo III

La data di entrata in vigore della presente legge sarà determinata mediante regio decreto.

Con la presente si ordina che sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale e che tutti i ministeri, le autorità, le commissioni e i funzionari interessati ne assicurino la corretta applicazione.

Rilasciato da

Il segretario di Stato per la Salute,
del Benessere e dello Sport,